CRUI
Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

Audizione in VII Commissione "Istruzione pubblica, Beni culturali" del Senato della Repubblica su schema di Decreto Ministeriale "piano straordinario chiamata professori universitari di seconda fascia" (n. 393); schema di Decreto Legislativo "contabilità Università" (n. 395); schema di Decreto Legislativo "valorizzazione efficienza Università" (n. 396).

Intervento del Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, prof. Marco Mancini (21 settembre 2011).

Il Presidente della CRUI, prof. Marco Mancini, esprime il proprio deferente saluto alla VII Commissione e al suo Presidente, il sen. Guido Possa. Ringrazia per la consueta sensibilità con la quale gli onn. componenti della Commissione hanno inteso audire le principali componenti e rappresentanze del mondo universitario al momento di vagliare alcuni provvedimenti che rivestono un'importanza cruciale per il futuro funzionamento degli Atenei e sui quali – specie riguardo al D.M. sulle chiamate ex art. 29 c. 9 della L. 240/2010 – esiste una forte e legittima aspettativa tra i ricercatori degli Atenei.

Tale aspettativa, peraltro, è ancor più giustificabile se si pone mente al fatto che la fascia più fragile del sistema risulta anche la più colpita dai provvedimenti di cui al D.L. 78/2010 in materia di blocchi stipendiali e di scatti triennali. Solo un ristoro parziale potrà infatti provenire da quanto previsto dallo schema di Decreto sull'FFO 2011 che all'art. 13 stanzia 11 mln di euro per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati nel primo anno di attività di cui all'art. 5 c. 3 lett. g) della L. 240/2010 in applicazione dell'art. 29 c. 22 (l'articolo è richiamato – forse inutilmente – dall'art. 15 dello schema di D. Leg. sull'accreditamento attualmente in esame). Più in generale simili provvedimenti, ovviamente salutati con favore dalla CRUI, si inseriscono in un contesto economico drammatico che per il prossimo esercizio finanziario, come più volte la CRUI ha avuto modo di sottolineare (da ultimo alla presenza del Capo dello Stato il 20 luglio u.s.), corrisponderà de facto al blocco della maggior parte delle 'missioni' degli Atenei statali e non statali del Paese.

Piazza Rondanini 48 00186 Roma
tel.+39 06684411 fax+39 0668441399 segreteria@crui.it www.crui.it

Con riferimento al provvedimento n. 393 (chiamate associati) in primo luogo il Presidente Mancini rileva con favore che l'art. 1 c. 3 estende l'impiego di dette risorse alla platea dei ricercatori già idoneati ai sensi della l. 210/98. Questa estensione, che la CRUI aveva più volte auspicato vista l'impossibilità di disporre di abilitati ex artt. della nuova l. 240/2010 e visto quanto previsto in tema di equiparazione tra vecchi idoneati e nuovi abilitati dall'art. 29 c. 8 della precitata Legge Gelmini, è un fatto importante. Certo l'esiguità delle risorse a regime consolidabili nell'esercizio successivo sull'FFO (pari a 78mln di euro) permetterà di soddisfare solamente in parte le esigenze dei ricercatori (specie se si tiene conto dell'alto numero di idoneati ancora in attesa di presa di servizio nelle Università a séguito dei concorsi banditi nell'ormai lontano 2008).

In secondo luogo va accolta con altrettanta soddisfazione l'esenzione delle chiamate in oggetto (a regime in esito a quanto previsto dagli artt. 18 e 24 c. 6 della L. 240/2010) dai limiti di cui all'art. 66 c. 13 della Legge di conversione 133/2008 (art. 1 c. 2 dello schema di D.M.), limiti che avrebbero reso di fatto impossibile qualunque nuova assunzione di associati. E' ovvio che la disapplicazione prevista già dalla Legge Gelmini dei limiti del turn-over nel calcolo delle risorse residuali ne è una logica conseguenza. È l'occasione per rammentare a questa Commissione il disagio che detta normativa prevista dalla L. 133/08 crea agli Atenei sia sulle percentuali di programmazione sia, soprattutto, sul taglio del 50% delle risorse che, in regime di autonomia, dovrebbero tornare per intero agli Atenei. Ci si chiede come mai non si prenda ancora atto della cessazione del blocco che quella legge limitava all'arco triennale 2009-2011.

In terzo luogo il Presidente della CRUI sottolinea con viva preoccupazione il dettato ambiguo dell'art. 1 c. 1, ove si consente l'assegnazione delle risorse di cui al presente schema di Decreto alle Università che si collochino al di sotto del limite del 90% di cui all'art. 51 della L. 449/97. Parrebbe infatti che, così formulato, il comma non tenesse conto di quanto previsto in sede di calcolo di tale limite in ultimo dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10. Peraltro si fa osservare che nel dettato del provvedimento, per una evidente svista, non sono contemplate le Scuole a ordinamento speciale che pure, in passato, hanno fruito di analoghe assegnazioni per l'incentivazione del reclutamento.

Piazza Rondanini 48 00186 Roma
tel.+39 06684411 fax+39 0668441399 segreteria@crui.it www.crui.it

Ma, con riferimento a questo specifico provvedimento, la CRUI chiede che la platea dei possibili fruitori dei finanziamenti (peraltro da ponderarsi ancora una volta con il nuovo 'modello' di ripartizione delle premialità di cui all'art. 2 della L. 1/2009 in combinato con quanto previsto dall'art. 11 della L. 240/2010, un sistema che sta sollevando non poche critiche da parte del mondo universitario) venga estesa a tutte le Università.

La motivazione è semplice: si tratta di un fondo destinato a incentivare le assunzioni di tutti i ricercatori (idoneati oggi, abilitati domani) e non sarebbe corretto, a giudizio della CRUI, che detto fondo discriminasse tra ricercatori in servizio presso Atenei al di sotto del 90% e ricercatori presso Atenei al di sopra del suddetto limite. Si noti che una ratio analoga aveva regolato a suo tempo la assegnazione dei fondi dei cosiddetti ricercatori Mussi (art. 1 c. 1 della L. 1/2009). Tale *ratio* mira evidentemente al rafforzamento della presenza del personale docente negli Atenei, particolarmente sentita nel momento in cui gli organici si vanno depauperando per quel che concerne i professori di ruolo. Si tratta di una esigenza generale del sistema la quale non comporta di fatto incrementi reali sul piano quantitativo; inoltre è il modo di valorizzare pienamente le attività sin qui sostenute dai ricercatori universitari spesso con grande sacrificio personale. Tutto ciò - vale la pena di insistere - indipendentemente dalla natura dell'Ateneo presso cui svolgono il proprio servizio.

Inoltre, come è stato giustamente già rilevato in sede di dibattito in seno a questa Commissione, l'adozione del limite del 'vecchio' calcolo del limite del 90% sulle spese fisse a poche settimane, si può dire, dalla sua sostituzione mediante i nuovi calcoli di cui alla delega ministeriale (art. 5 della L. 240/2010) suona un po' paradossale. Fra l'altro, se così fosse, si introdurrebbe una curiosa disomogeneità tra i soggetti potenziali beneficiari del fondo: il numero di quelli a valere sulla prima tranche che si consoliderebbe nel 2012 sarebbe sicuramente inferiore rispetto a quelli che potrebbero godere del medesimo cofinanziamento per le assunzioni nel corso del 2012.

Piazza Rondanini 48 00186 Roma
tel. +39 06684411 fax +39 0668441399 segreteria@crui.it www.crui.it